

PLENUM 13 APRILE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Roma.

Fatto

Il signor, rappresentante di classe della classe II B della Scuola Media statale, in data 26.2.2010 aveva chiesto al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma di accedere ad una serie di documenti, la cui esistenza gli era stata comunicata dal predetto Dirigente in risposta ad alcune note inviate dall'odierno ricorrente al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio (concernenti il ricorso proposto dal signor avverso i risultati delle elezioni suppletive del Consiglio d'Istituto della S.M.S., nonché alcune delibere adottate dal Consiglio d'Istituto della stessa scuola).

A sostegno dell'istanza di accesso il ricorrente faceva valere il suo interesse a conoscere la documentazione richiesta, essendosi candidato alle elezioni suppletive per la componente genitori del Consiglio d'Istituto della S.M.S. del 15/16.11.2009, i cui risultati aveva impugnato con ricorso giurisdizionale, e per aver presentato un esposto contro la delibera del predetto Consiglio d'Istituto per l'istituzione della settimana corta.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, con ricorso del 31.3.2010 adiva la Commissione per accedere ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Quanto alla nota dell'11.12.2009 prot. 24796, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha trasmesso all'Ufficio scolastico provinciale di Roma l'esposto presentato dal ricorrente contro la delibera del Consiglio d'Istituto della S.M.S. per l'istituzione della settimana corta, non vi è ragione per non riconoscerne l'ostensibilità al ricorrente.

Anche la nota, datata 11.1.10, e recante numero di protocollo 24796/A, con cui l'Ufficio scolastico provinciale di Roma chiedeva al Dirigente scolastico della S.M.S. una relazione approfondita sui fatti oggetto del gravame proposto dal ricorrente è pienamente accessibile.

A diversa conclusione si deve pervenire con riferimento alla relazione trasmessa dal predetto Ufficio scolastico provinciale, trasmessa in data 4.2.2010 (prot. 505), al fine di soddisfare la richiesta di invio delle necessarie controdeduzioni difensive a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio menzionato nella nota del 24.2.2010 inviata dal Dirigente dell'U.S.P. di Roma all'odierno ricorrente.

Si tratta di una relazione che, contenendo elementi necessari per la difesa in giudizio dell'Amministrazione, è destinata ad essere trasfusa in una nota qualificabile come corrispondenza inerente ad una lite in atto tra il ricorrente e l'Amministrazione.

Qualora fosse consentito l'accesso alla relazione in questione verrebbe elusa la norma contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera c) del d.P.C.M. n. 200 del 1996 – contenente il regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso – che esclude l'ostensibilità della corrispondenza inerente ad una lite in atto che coinvolga l'Amministrazione.

Ne deriva la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso in relazione alla nota prot. 505 del 4.2.2010.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 13 APRILE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: prof.

contro

Amministrazione resistente: ITC “.....”

Fatto

Il professor ha presentato all'amministrazione resistente, in data 10 dicembre 2009, pervenuta all'amministrazione il 21 dicembre, istanza di accesso ai titoli e certificati di servizio della professoressa, che immediatamente precede il ricorrente nella graduatoria del concorso di III fascia classe C 150, a cui il ricorrente ha partecipato in qualità di candidato, al fine di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti.

Con nota 11 gennaio 2010 parte resistente ha richiesto al professor di circostanziare meglio i motivi della richiesta di accesso.

Il ricorrente, per tramite del suo avvocato, ha integrato le motivazioni della richiesta di accesso con nota del 19 gennaio scorso, pervenuta all'amministrazione il 21 gennaio, specificando di voler definire la propria legittima posizione in graduatoria, in vista della stipula di futuri contratti a tempo determinato, e che, all'uopo, ritiene necessario verificare che il punteggio della prof.ssa sia documentato da titoli e certificati di servizio, e che valuterà qualora necessario di intraprendere azioni innanzi all'autorità giudiziaria.

Ha risposto la scuola il 13 febbraio scorso, negando l'accesso, e considerando insufficiente la motivazione del ricorrente all'ostensione documentale, non potendo egli proporre reclamo avverso la graduatoria di concorso, essendo passati più di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

Contro tale diniego il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione in data 25 marzo 2010.

Parte resistente ha presentato memoria datata 1 aprile 2010 alla scrivente, eccependo la perdurante genericità della motivazione all'accesso, non avendo l'avvocato di parte ricorrente specificato di voler inoltrare ricorso straordinario al Capo dello Stato, o che il suo assistito è venuto a conoscenza di irregolarità, e ritenendo insussistente l'interesse all'accesso qualora non sia effettuata alcuna considerazione in ordine alla possibilità o meno di presentare ricorso per tutelare il proprio legittimo interesse. Pertanto nel caso di specie, stante la definitività della graduatoria, l'amministrazione resistente ha ritenuto non si applicasse il disposto dell'art. 24 legge n. 241/90 che prevede l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Diritto

Viene in rilievo a fondamento della pretesa dell'odierno ricorrente la necessità di avere accesso ai

documenti richiesti per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Si consideri infatti che oltre questa Commissione, il Consiglio di Stato e il giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 152/2007) hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato.

Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l’*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, in occasione di una fattispecie simile all’odierna, il T.A.R. ha ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, “sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 13 APRILE 2010

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Milano

Fatto

....., iscritto nella graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano e presente nell'elenco di "riservisti", ai sensi della legge n. 68 del 1999, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, riserva N, della stessa Provincia, classe di concorso A0/61, Storia dell'arte, ha chiesto all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano di potere accedere ai seguenti dati:

a. numero totale dei docenti in organico su posto normale per la classe di concorso A0/61, Storia dell'arte della provincia di Milano attualmente in servizio;

b. numero di docenti – riservisti della categoria protetta N ai sensi della legge n. 68 del 1999, in organico per la stessa classe concorsuale;

c. eventuale quota d'obbligo ancora da soddisfare per la su indicata classe di concorso, ai sensi della legge n. 68 del 1999.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Il diritto di accesso, esercitabile ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi, vale a dire rappresentazioni di qualsiasi specie del contenuto di atti, anche interni o non pertinenti ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse (arg. ex art. 22, comma 1, lettere a) e d) della legge n. 241 del 1990).

Nel caso di specie è indubbio che l'istanza del ricorrente abbia ad oggetto mere informazioni non incorporate in alcun documento amministrativo.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.